



Cosenza, 11 marzo 2021
Comunicazione N. 8

Imposta sui servizi digitali – Proroga versamenti e adempimenti

Con il Comunicato stampa del 9 marzo scorso, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso noto che è in corso di redazione il provvedimento con cui saranno modificati i termini per il versamento dell'imposta sui servizi digitali e per la presentazione della relativa dichiarazione.

Come noto, l'imposta sui ricavi derivanti da determinati servizi digitali è stata introdotta con la legge di bilancio 2019, con decorrenza dal 1° gennaio 2020. La nuova imposta, con aliquota del 3%, riguarda, in particolare, i soggetti esercenti attività d'impresa che, nel corso dell'anno solare precedente a quello in cui sorge il presupposto impositivo, realizzano ovunque nel mondo, singolarmente o congiuntamente a livello di gruppo, un ammontare complessivo di ricavi non inferiore a 750 milioni di euro e percepiscono, nel medesimo periodo, un ammontare di ricavi da servizi digitali non inferiore a 5,5 milioni di euro nel territorio dello Stato.

Tanto premesso, con il Provvedimento del 15 gennaio 2021 (di cui alla nostra nota informativa n. 2 del 19 gennaio 2021), l'Agenzia delle Entrate ha specificato le modalità applicative delle disposizioni relative alla nuova imposta sui servizi digitali mentre, col successivo Provvedimento del 25 gennaio 2021 (di cui alla nostra nota informativa n. 3 del 28 gennaio 2021) ha approvato il modello dichiarativo con le relative istruzioni e, infine, con la Risoluzione n. 14/E del 1° marzo 2021, ha reso noti i codici tributo utilizzabili.

Per quanto riguarda il versamento dell'imposta, il citato Provvedimento del 15 gennaio ha stabilito che i soggetti passivi devono versare l'importo dovuto entro il 16 febbraio dell'anno solare successivo a quello in cui sono realizzati i ricavi imponibili.

Per ciò che attiene, invece, gli adempimenti dichiarativi, viene previsto l'obbligo di presentazione della dichiarazione entro il 31 marzo dell'anno solare successivo a quello in cui sono realizzati i ricavi imponibili.

Tuttavia, in sede di prima applicazione il decreto legge 15 gennaio 2021, n. 3 - confluito nella legge di conversione al decreto legge "Milleproroghe", ha previsto che l'imposta dovuta per le operazioni imponibili nell'anno 2020 venga versata entro il 16 marzo 2021 (in luogo del termine a regime del 16 febbraio) e la relativa dichiarazione presentata entro il 30 aprile 2021 (in luogo del 31 marzo).

Ora, il Comunicato diramato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze fissa i predetti termini di versamento e adempimento **“rispettivamente al 16 maggio e al 30 giugno dell'anno solare successivo a quello in cui si verifica il presupposto d'imposta”**.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
PROVINCIA DI COSENZA

I nuovi termini si applicano anche in fase di prima applicazione dell'imposta sostituendo quelli del 16 marzo 2021 e del 30 aprile 2021, già prorogati, come detto, dalla legge di conversione del decreto "Milleproroghe".

Distinti saluti.
Area Comunicazione

